



9853/16

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

*Act*

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 02/12/2015

SENTENZA  
N. 3769/2015

- Presidente -

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

REGISTRO GENERALE  
N. 11650/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO  
Dott. ELISABETTA ROSI  
Dott. ANTONELLA DI STASI  
Dott. ENRICO MENGONI  
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)  
(omissis) N. IL (omissis)


avverso la sentenza n. 5131/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del  
23/10/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2015 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Paolo Currelli*  
che ha concluso per *il rigetto*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit / difensor Avv. (omissis)

*che le chiesto  
di dichiarare la prescrizione dei reati e  
se il fratello di morte di mezzo  
fu subroto*



Social.it

Enliment

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 ottobre 2014 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo nei confronti di (omissis) e (omissis) (omissis), che erano stati condannati alla pena di anni due di reclusione ciascuno e ritenuti responsabili: a) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p. e art. 2 del D.lgs. n. 74 del 2000, perché agendo d'accordo tra loro, (omissis) (omissis) nella qualità di amministratore unico della (omissis) s.r.l. e (omissis), azionista della società, quale amministratore di fatto della medesima ditta, per evadere l'IVA dovuta in sede di dichiarazione annuale, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riportavano per il 2005 dodici fatture per complessivi euro 287.900,00 (di cui 47.988,97 di IVA indebitamente detratta) e per il 2006 dodici fatture per complessivi euro 334.100,00 (di cui 55.684,34 di IVA indebitamente detratta) per operazioni di acquisti infracomunitari di autovetture dalla (omissis) D.o.o. con sede in (omissis), effettuate direttamente da Mondino per la rivendita a nome della (omissis) s.r.l. e fatte intestare indebitamente alla ditta (omissis) di (omissis); fatti commessi a (omissis); b) del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p. e art. 2 del D.lgs. n. 74 del 2000, perché, agendo d'accordo tra loro, (omissis) nella qualità di amministratore unico della (omissis) s.r.l. e (omissis), azionista della società, quale amministratore di fatto della medesima ditta, per evadere l'IVA dovuta in sede di dichiarazione annuale, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, riportavano per il 2006, diciotto fatture per complessivi euro 700.424,00 (di cui 116.737,32 di IVA indebitamente detratta) per operazioni di acquisti infracomunitari di autovetture dalla (omissis) (omissis) D.o.o. con sede in (omissis), effettuate direttamente da (omissis) per la rivendita a nome della (omissis) s.r.l. e fatte intestare indebitamente alla ditta (omissis) di (omissis); fatti commessi a (omissis) (omissis).

2. Secondo i giudici di merito, secondo quanto rilevabile dal processo verbale di constatazione redatto il 3 marzo 2008, a conclusione della verifica effettuata presso la società (omissis) s.r.l., era emerso che la società aveva effettuato negli anni 2005 e 2006, acquisti da soggetti ritenuti interposti fittizi in operazioni nell'ambito della Comunità Europea, poiché tali soggetti, la (omissis) s.r.l. prima e la ditta (omissis) di (omissis) in seguito, a fronte degli acquisti intracomunitari in questione, risultavano non aver effettuato i corrispondenti versamenti dell'IVA relativa alla rivendita in Italia dei beni acquistati, né disponevano di sedi e strutture idonee a svolgere il commercio di autoveicoli.

3. Avverso la sentenza, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 191 e 234 c.p.p. La Corte territoriale avrebbe ritenuto responsabili gli imputati sulla base degli accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate e contenuti nel verbale di constatazione, utilizzando una prova formata fuori dal contraddittorio e pertanto inutilizzabile. Il verbale è atto amministrativo come tale acquisibile solo ex art. 234 c.p.p.. A nulla rievrebbe la circostanza che il difensore degli imputati avesse prestato il consenso all'acquisizione degli atti, poiché secondo la giurisprudenza di legittimità gli atti di prova inutilizzabili non possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento neanche con il consenso delle parti. Dei pari, sarebbero illegittimamente acquisite le dichiarazioni rese dalla signora (omissis), poi deceduta, siccome relative ad altro procedimento non connesso con il precedente;

2) Violazione di legge poiché i giudici di merito avrebbero fondato la responsabilità degli imputati sulla base di mere presunzioni contenute in un verbale inutilizzabile, sulla base delle dichiarazioni della (omissis), il cui verbale è stato acquisito illegittimamente agli atti e la deposizione del signor (omissis);

3) Illogicità della motivazione quanto ai riscontri relativi alla affermazione di responsabilità degli imputati. Il fatto che la società avesse effettuato la totalità degli acquisti negli anni dal 2005 al 2007 dalla (omissis) s.r.l. e dalla (omissis) di (omissis), che a loro volta acquistavano da ditta straniera, appare priva di rilevanza alla luce del diritto dell'imprenditore di effettuare i propri acquisti ove o ritenga più opportuno. Inoltre, gli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale per affermare la sussistenza del reato, quali la consegna delle automobili direttamente alla società facente capo agli imputati, o il fatto che i pagamenti eseguiti dalla stessa società precedessero l'emissione delle fatture da parte della (omissis), sarebbero in realtà dati relativi ad una prassi merceologica consolidata;

4) Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 195 c.p.p. Secondo la difesa, il teste (omissis), contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, avrebbe riferito esclusivamente circostanze di cui non era direttamente a conoscenza. La Corte avrebbe infatti omissis di sottolineare un passaggio della deposizione del teste che evidenziava come le sue dichiarazioni fossero relative a circostanze di cui egli aveva conoscenza, per essergli state riferite dalla teste (omissis). Di conseguenza, la difesa ha ritenuto di contestare l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal teste, perché la testimonianza di reato per assurgere ad elemento di prova deve essere suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa estrinseche;

5) Manifesta illogicità della motivazione riferita alla deposizione del teste (omissis). Secondo la difesa, le dichiarazioni del teste non troverebbero conferma nelle dichiarazioni del Dott. (omissis), commercialista della (omissis) s.r.l. quanto al mancato versamento dell'IVA parte della sig. (omissis). Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese dal notaio (omissis), quanto al pagamento della fattura relativa alla prestazione professionale espletata dallo stesso notaio a favore della Sig. (omissis) per la costituzione della società (omissis) s.r.l., finendo erroneamente per ritenere che il sig. (omissis) (omissis) avesse effettuato il pagamento della parcella;

6) Violazione dell'art. 521 c.p.p. con riferimento al sig. (omissis) imputato quale azionista della società (omissis) s.r.l. e quale medesimo amministratore di fatto della medesima società. Sarebbe pacifica la circostanza che solo il sig. (omissis) era amministratore unico e legale rappresentante della società. Nel corso dell'istruttoria non sarebbero emerse prove circa l'ingerenza di (omissis) nell'amministrazione della società;

7) Illogicità della motivazione, quanto ai predetti elementi relativi alla qualifica soggettiva di (omissis) ;

8) Violazione dell'art. 62 bis c.p. La riforma dell'art. 62 bis, comma 3, c.p. non dovrebbe trovare applicazione nel processo in corso, poiché trattasi di modifica applicabile ai fatti successivi all'entrata in vigore;

9) Mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. Nonostante la difesa avesse chiesto con uno specifico motivo la concessione del beneficio, la Corte territoriale avrebbe ommesso qualsiasi motivazione sul punto.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato perché infondato. Come è noto la giurisprudenza di legittimità ritiene che il processo verbale di constatazione redatto dal personale della Agenzia delle Entrate abbia natura di atto amministrativo extraprocessuale, e sia quindi acquisibile quale prova documentale (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 7930 del 30/1/2015, Marchetti e altro, Rv. 262518). Dagli atti che questa Corte è autorizzata ad esaminare, essendo stato prospettato un vizio processuale, risulta che il processo verbale di constatazione e relativi allegati redatto dall'Agenzia delle Entrate il 3 marzo 2008 è stato acquisito sull'accordo delle parti, per cui va esclusa la lamentata violazione del diritto di difesa nella fase di acquisizione probatoria.

2. Dei pari, non si risulta alcuna violazione della legge processuale relativamente all'utilizzazione delle dichiarazioni rese dal teste (omissis), figlio della (omissis)

u

ER

nel frattempo deceduta: i giudici di merito hanno precisato che il teste aveva riferito di circostanze di cui era venuto a conoscenza direttamente, potendosi definire la testimonianza "de relato" solo con riferimento ad alcuni dettagli. Come correttamente rilevato dalla Corte di Appello, le dichiarazioni del teste erano utilizzabili poiché l'art. 195 c.p.p. impone che, su richiesta di parte, siano ascoltate le persone cui il testimone ha fatto riferimento per la conoscenza dei fatti, salvo che l'esame non sia impossibile per morte, infermità o irreperibilità, circostanza che nel caso di specie si è verificata, essendo la signora (omissis) deceduta nel (omissis). Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento all'acquisizione del verbale di dichiarazioni spontanee reso dalla signora (omissis) ai Carabinieri di (omissis). La sentenza impugnata ha evidenziato, infatti, come anche in questo caso si applichi il disposto dell'art. 512 c.p.p., stante l'impossibilità sopravvenuta di assumere l'esame della dichiarante, per morte della stessa. Peraltro, nel replicare alla tesi difensiva che aveva ritenuto tali dichiarazioni dirimenti ai fini accusatori, la Corte territoriale ha anche precisato che le dichiarazioni della Sig. (omissis) non apparivano essenziali ai fini della decisione, in considerazione di un quadro probatorio assolutamente certo ed univoco a sostegno dell'ipotesi della interposizione fittizia. Con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, le censure difensive devono essere rigettate perché infondate.

3. Quanto al vizio di illogicità della motivazione lamentato nel terzo motivo di ricorso, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148), il giudizio di legittimità - in sede di controllo sulla motivazione - non può concretarsi nella rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione o nell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili. Alla luce del principio sopra richiamato, questa Corte ritiene che, con motivazione congrua e priva di smagliature logiche, la sentenza impugnata abbia dato conto in maniera chiara dei ragioni che hanno indotto ad affermare la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, ritenendo prive di pregio le doglianze proposte dalla difesa, peraltro, meramente ripetitive di quelle già espresse con riferimento alla sentenza di primo grado.

4. Infatti, nel caso di specie, quanto alla sussistenza del meccanismo fraudolento ideato dagli imputati, la Corte territoriale, condividendo le ragioni del giudice di prime cure, ma comunque sviluppando un autonomo apparato argomentativo, ha sottolineato come tanto la (omissis) s.r.l., quanto la (omissis) di (omissis) fossero società prive di qualsiasi struttura atta allo svolgimento

u

CR

dell'attività commerciale. In particolare, la prima non solo non disponeva dei locali e neppure di una struttura, avendo sede presso l'abitazione del socio unico (omissis), ma non aveva neppure un'organizzazione commerciale né capitali propri. Infatti, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, i giudici di merito hanno ritenuto raggiunta la prova, anche attraverso le indagini dei flussi finanziari effettuate dagli inquirenti, che la (omissis) s.r.l. effettuava il pagamento anticipato rispetto all'emissione delle fatture da parte della (omissis) s.r.l., attesa la totale mancanza di disponibilità economica da parte di quest'ultima società, che solo così avrebbe potuto pagare il fornitore sloveno. Quanto invece alla natura fittizia della seconda società, ovvero della (omissis) di (omissis) (omissis), la sentenza impugnata ha evidenziato che la società non svolgeva alcuna attività commerciale; inoltre entrambe le società erano state costituite ad hoc e avevano operato solo per brevi periodi. Considerata la natura fittizia delle società, la (omissis) s.r.l. si era avvalsa delle stesse allo scopo di preconstituersi dei titoli anch'essi fittizi per la detrazione dell'IVA, simulando acquisti da un fornitore nazionale anziché da un soggetto comunitario, così da praticare sul mercato prezzi inferiori rispetto a quelli praticati da altri concorrenti. Con la conseguenza che le censure sollevate dalla difesa quanto alla libera scelta imprenditoriale di individuare gli operatori commerciali secondo il criterio della convenienza appaiono oltremodo generiche, tenuto conto del fatto che i giudici di merito hanno illustrato, con motivazione congrua, come attraverso lo schermo di società inesistenti, gli imputati avevano ideato un meccanismo idoneo ad eludere il versamento del debito IVA dovuto.

5. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al quinto ed al sesto e motivo di ricorso (il settimo motivo di ricorso sembra essere un refuso e comunque risulta meramente ripetitivo del precedente), dal momento che, anche con riferimento alla posizione di ciascuno dei due imputati, i giudici di merito hanno dato conto del fatto che (omissis) era risultato il *dominus* effettivo della (omissis) s.r.l., mentre (omissis) amministratore unico della (omissis) s.r.l., aveva compiuto tutti gli atti formali relativi agli adempimenti tributari della stessa. La prospettazione difensiva secondo cui la deposizione del teste (omissis) sul ruolo del (omissis) nella vicenda sarebbe stata contraddetta dalle dichiarazioni del teste (omissis) e quelle del notaio (omissis), appaiono generiche ed infondate. Infatti, valutando le dichiarazioni rese nel corso dell'esame testimoniale a norma di legge, i giudici di merito hanno sottolineato come proprio il teste (omissis) ha confermato che la madre, la sig. (omissis), conoscente del (omissis), era stata convinta da quest'ultimo a costituire una ditta per comprare automobili all'estero e che inoltre proprio il (omissis)

5

cupa

(omissis) aveva accompagnato la signora in banca e le aveva fornito la provvista per far fronte ai pagamenti per gli acquisti delle autovetture effettuati presso le ditte slovene.

6. Quanto il ruolo di (omissis), il quale aveva accompagnato la signora (omissis) presso il notaio in occasione della costituzione della (omissis) s.r.l., ne ha riferito il teste (omissis), nella sua deposizione. In definitiva, tenendo conto delle dichiarazioni rese dai testi non è possibile ravvisare la contraddizione paventata dalla difesa, avendo oltretutto i testimoni riferito dei ruoli diversi propri da ciascun coimputato. Pertanto, anche con riferimento alla posizione del (omissis) (omissis), appare evidente che i giudici di merito hanno accertato il ruolo che lo stesso aveva assunto nella costituzione della società fittizia (omissis) s.r.l., e perciò correttamente ne hanno affermato la responsabilità per il reato contestato, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. F, n. 35729 dell'1/8/2013, Agrama e altri, Rv. 256579), è configurabile il concorso nel reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 di coloro che - pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbiano partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia.

7. Parimenti, deve essere respinto perché infondato l'assunto difensivo secondo il quale, la motivazione sarebbe illogica con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In effetti, detto riconoscimento costituisce oggetto di un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, quando il giudice lo escluda con motivazione congrua fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione e anche se difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, P.G. in procedimento Anaclerio, Rv. 229768). Orbene, nel caso di specie, il giudice di merito ha fatto applicazione del principio sopra richiamato e, con motivazione congrua, ha ritenuto che i profili oggettivi di gravità ed il comportamento successivo ai fatti connotato dall'assenza di qualsiasi segnale di resipiscenza, avuto riguardo in particolare alla querela presentata nei confronti della Romeo, non giustificassero l'applicazione dell'art. 62 bis c.p.

8. Nondimeno, deve essere accolto l'ultimo motivo di ricorso in considerazione del fatto che, in sede di gravame, la difesa aveva espressamente invocato la concessione della sospensione condizionale della pena e la sentenza impugnata non ha fornito alcuna motivazione sul punto della mancata concessione.

9. Da ultimo, in considerazione del *tempus commissi delicti*, il Collegio rileva che il termine di prescrizione è maturato con riferimento ai fatti contemplati nel capo a) avuto riguardo all'annualità del 2005, pur considerando i periodi di sospensione dai 18 marzo 2011 al 15 aprile 2011 e dal 15 aprile 2011 all'11 ottobre 2011 per adesione dei difensori alla proclamata astensione dalle udienze (per un totale di giorni 207). Di contro, per il reato relativo all'esercizio 2006, perfezionato il 29 dicembre 2007, non risulta essere ancora decorso il termine di prescrizione, dovendosi computare, in aggiunta al termine lungo di sette anni e mezzo, il periodo di sospensione sopraindicato.

Di conseguenza, considerata la declaratoria di estinzione del reato di cui al capo a), la relativa pena di mesi sei di reclusione, comminata per effetto della riconosciuta continuazione, deve essere eliminata, con la conseguente rideterminazione della pena e della durata delle pene accessorie, di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e comma 2, del d.lgs. n. 74/2000, in anni uno e mesi sei. La sentenza, inoltre, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena in ordine ai residui reati. I ricorsi devono essere rigettati nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo a) e solo per l'annualità del 2005 perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione, rideterminando la durata delle pene accessorie di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e comma 2, del d.lgs. n. 74/00 in anni uno e mesi sei. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Torino limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena in ordine ai residui reati; rigetta nei resto i ricorsi.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2015.

Il consigliere estensore

Elisabetta Rosi

Il Presidente

Saverio Felice Mannino

